



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Ordinanza n. 21
Riomaggiore li, 29.08.2019

Oggetto: divieto di balneazione / attracco / accesso – Marina di Manarola.

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 2367/2000 art. 50 c. 5, in base al quale *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale tutte le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente la gestione della qualità delle acque di balneazione;

VISTO il D.Lgs. 116/2008 emanato in attuazione della Direttiva 2006/7/CE in materia di qualità delle acque di balneazione;

VISTO il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 116/2008 emanato con D.M. del 30.03.10;

VISTO il guasto verificatosi all'impianto fognario questa mattina nella frazione di Manarola in corrispondenza del molo di attracco dei battelli;

PRESO ATTO che, a seguito della rottura della fogna, i liquami si sono riversati in mare e sul molo di attracco dei battelli causando problemi di natura igienico-sanitaria;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, adottare tutti gli accorgimenti atti ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo al fine di salvaguardare la salute pubblica, nelle more delle operazioni di riparazione del guasto e di ripristino delle condizioni igienico sanitarie in loco;

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la massima tutela della cittadinanza, emanare provvedimento di ordinanza al fine di vietare temporaneamente la balneazione nel tratto di mare interessato nonché l'attracco dei battelli e l'accesso al molo di Manarola;

PRESO ATTO che è applicabile, nella fattispecie, l'art. 54 del TUEL 267/2000 in quanto:

- sussiste la contingibilità, trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità dei bagnanti;
- sussiste l'urgenza perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti ma anche per evitare futuri danni;

ORDINA

Di vietare con decorrenza immediata, e fino a nuova e diversa disposizione:

- la balneazione nello specchio acqueo antistante la Marina di Manarola fino a Punta Bonfiglio;
- l'attracco a tutti i mezzi nautici presso il molo di Manarola;
- l'accesso al molo ad esclusione dei soggetti incaricati del ripristino delle condizioni igienico sanitarie.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore e trasmesso al Parco Nazionale delle 5 Terre, all'ARPAL e ad Iren-Acam;

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, curino il rispetto della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza sia esposta assieme ad opportuni cartelli indicanti il divieto di balneazione nella zona interessata dal provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVISA

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;

Il Sindaco
Fabrizia Pecunia